

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

Nuovo testo C. 4274 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sul nuovo testo del disegno di legge n. 4274, quale risultante dagli emendamenti approvati, sono pervenuti, oltre al parere espresso dal Comitato per la legislazione, i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: parere favorevole della I Commissione, nulla osta della VI Commissione, parere favorevole della XI Commissione, parere favorevole con condizione della XIV Commissione e parere favorevole con condizioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La II e la VII Commissione sono convocate questa mattina per l'espressione del parere.

La X Commissione ha invece inviato una lettera in cui fa presente che non procederà all'espressione del parere, in quanto durante il dibattito è stato segnalato che le disposizioni concernenti la riforma degli ordini delle professioni sanitarie vanno a sovrapporsi ad altri provvedimenti riguardanti la riforma delle professioni regolamentate e non regolamentate, da tempo all'attenzione della II e X Commissione della Camera dei deputati, oltre che a provvedimenti riguardanti le professioni sanitarie, il cui esame è in corso nell'altro ramo del Parlamento.

Comunica, altresì, che il presidente della V Commissione ha trasmesso una lettera in cui invita la Commissione a introdurre alcune modifiche al testo, integrando le disposizioni di cui all'articolo 3, relative all'incarico di direttore scientifico degli IRCCS, chiarendo, tra l'altro, i criteri a cui fare riferimento per la determinazione del relativo trattamento economico.

Pertanto, il relatore ha predisposto alcuni emendamenti che, oltre a dare seguito alle indicazioni contenute nella lettera della V Commissione, recepiscono anche i pareri espressi sino a questo momento *(vedi allegato 1)*.

Ultimato l'esame di tali emendamenti, l'ulteriore nuovo testo verrà nuovamente inviato alla V Commissione per l'espressione del parere di competenza. Poiché il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 19 settembre, il mandato al relatore verrà deliberato nella seduta già convocata al termine dei lavori antimeridiani.

Melania DE NICHILO RIZZOLI (PdL), *relatore*, illustra i suoi emendamenti, volti, come anticipato dal presidente, a recepire, in particolare, le indicazioni emerse dall'esame presso la V Commissione, nonché alcune delle condizioni e osservazioni contenute nel parere del Comitato per la registrazione e delle Commissioni competenti in sede consultiva che si sono espresse sino a questo momento. Si riserva, peraltro, di presentare ulteriori emendamenti, al fine di recepire eventuali condizioni apposte al parere della V Commissione o ai pareri delle altre Commissioni convocate questa mattina per l'esame del provvedimento.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

Laura MOLTENI (LNP) rileva che non sono state recepite le condizioni apposte al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Invita, quindi, il relatore a rivalutare l'opportunità di recepire tali condizioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che la questione sollevata dalla collega Molteni potrà essere valutata dal relatore, anche al fine dell'eventuale presentazione di emendamenti, nella seduta già convocata al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 2.100 e 2.101 del relatore (*vedi allegato 1*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sull'emendamento 3.100, invita il relatore a valutare l'opportunità di riformularlo, precisando che il direttore scientifico degli Istituti di ricoveri e cura a carattere scientifico può ricoprire l'incarico di struttura complessa o esercitare l'attività libero-professionale, purché entrambe le attività siano svolte nell'ambito del medesimo Istituto.

Melania DE NICHILO RIZZOLI (PdL), *relatore*, riformula il suo emendamento 3.100 nel senso proposto dalla collega Miotto (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (UdCpTP) chiede chiarimenti in ordine alla definizione del rapporto di lavoro del direttore scientifico come «esclusivo».

Il ministro Ferruccio FAZIO chiarisce che, sotto il profilo tecnico, è corretto definire «esclusivo» il rapporto di lavoro del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma restando la compatibilità con gli incarichi e le attività indicati dall'emendamento in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.100 (*nuova formulazione*), 4.100, 6.200, 6.201 e 6.202 del relatore.

Luciana PEDOTO (PD), intervenendo sull'emendamento 6-*bis*.100 del relatore, dichiara di aver ricevuto, al pari di molti altri parlamentari, una missiva nella quale si contesta la sottoposizione dei biologi alla vigilanza del Ministero della salute. Auspica, al riguardo, che i contenziosi che da tempo contrappongono parti diverse della categoria, testimoniati anche da questa lettera che critica quanto molti biologi chiedono invece da tempo, possano finalmente venire superate.

Paola BINETTI (UdCpTP) chiede chiarimenti in ordine alla compatibilità tra le norme contenute nell'articolo 6-*bis* e la più generale disciplina delle professioni, con particolare riguardo all'inserimento di biologi e psicologi tra le professioni sanitarie, che vengono escluse dalla liberalizzazione.

Vincenzo D'ANNA (PT) annuncia il deposito agli atti della Commissione di un voluminoso carteggio da cui emerge chiaramente come le posizioni espresse nella lettera citata dalla collega Pedoto non siano rappresentative della categoria dei biologi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, richiama l'attenzione dei colleghi intervenuti sul fatto che l'emendamento in esame non modifica sostanzialmente le disposizioni già contenute nell'articolo 6-*bis* sull'ordine dei biologi. Li invita, pertanto, ad affrontare la questione, qualora lo ritengano opportuno, nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 6-*bis*.100, 7.100, 7.101, 8.100, 12-*bis*.100, 12-*bis*.101 e 13.100 del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alla V Commissione per l'espressione del prescritto parere. Avverte, altresì, che sono nel frattempo pervenuti il parere favorevole con condizione della II Commissione e il parere favorevole con condizioni e osservazione della VII Commissione, che il relatore potrà valutare al fine della presentazione di eventuali ulteriori emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 settembre 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO - Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

Nuovo testo C. 4274 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole con condizioni e osservazione della V Commissione. Avverte, altresì, che il relatore ha presentato ulteriori emendamenti volti a recepire le condizioni contenute nel predetto parere della Commissione bilancio, nonché nei pareri della II Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali *(vedi allegato 3)*.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, illustra gli emendamenti presentati, auspicandone l'approvazione. Fa presente, altresì, di non aver ritenuto opportuno recepire le condizioni apposte al parere della VII Commissione, in quanto la prima si basa su presupposti non coerenti con la normativa vigente in materia di istituzione di percorsi formativi professionalizzanti, mentre la seconda fa erroneamente rinvio ad un decreto ministeriale che non ha previsto la soppressione della specializzazione, ma è intervenuto in generale sul riordino della formazione. Peraltro, con l'articolo 9 del disegno di legge non si intende eliminare la specializzazione in odontoiatria, bensì escludere che per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale sia necessario il requisito della specializzazione, attualmente richiesto dalla vigente normativa concorsuale.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.105, 3.101, 3.102, 6.203, 6.204 e 13.101 del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) annuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sul conferimento del mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore onorevole De Nichilo Rizzoli di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.40.

XII Commissione - Giovedì 15 settembre 2011

ALLEGATO

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
Nuovo testo C. 4274 Governo.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: degli ordinari stanziamenti di bilancio con le seguenti: delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;

1. 100. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del predetto Comitato nazionale non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.

1. 101. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, lettera o), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute.

1. 102. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente: p) revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e agli studi osservazionali, al fine di migliorare la pratica clinica e di acquisire informazioni rilevanti a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali.

1. 103. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 6, sostituire le parole da: delle ordinarie risorse fino alla fine del comma con le seguenti: delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1. 104. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: ulteriori oneri con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.

2. 100. Il Relatore.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione Nazionale per la ricerca sanitaria, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di accesso ai finanziamenti dell'attività di ricerca di cui all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni

da parte degli enti di ricerca, delle università, dell'Istituto superiore di sanità, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, delle aziende ospedaliero-universitarie e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi inclusa l'eventuale clausola di cofinanziamento della ricerca, nonché le modalità per consentire al singolo ricercatore di completare il progetto di ricerca qualora venga meno il rapporto con la struttura nella quale è stato avviato il suddetto progetto, compatibilmente con l'eventuale nuovo rapporto di lavoro instaurato.

2. 101. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il rapporto di lavoro esclusivo del direttore scientifico è compatibile con l'incarico di direzione di struttura complessa e con l'esercizio dell'attività libero professionale nell'ambito della medesima struttura sanitaria di appartenenza. Nel caso in cui il direttore scientifico svolga anche l'incarico di direzione di struttura, il trattamento economico non può superare di oltre il 20 per cento quello spettante per la direzione scientifica ovvero, se più favorevole, quello spettante per l'incarico di direzione di struttura complessa.

3-ter. Le modalità di esercizio delle attività di cui al comma 3-bis e il trattamento economico per detto incarico sono determinati con regolamento del Ministro della salute da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

3. 100. Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il rapporto di lavoro esclusivo del direttore scientifico è compatibile con l'incarico di direzione di struttura complessa e con l'esercizio dell'attività libero professionale, purché entrambi siano svolti nell'ambito della medesima struttura sanitaria di appartenenza. Nel caso in cui il direttore scientifico svolga anche l'incarico di direzione di struttura, il trattamento economico non può superare di oltre il 20 per cento quello spettante per la direzione scientifica ovvero, se più favorevole, quello spettante per l'incarico di direzione di struttura complessa.

3-ter. Le modalità di esercizio delle attività di cui al comma 3-bis e il trattamento economico per detto incarico sono determinati con regolamento del Ministro della salute da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

3. 100. *(Nuova formulazione)*. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: dello stato di previsione con le seguenti: dei bilanci.

4. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: e nel rispetto delle con le seguenti: , nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE e delle;

6. 200. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;

6. 201. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;

6. 202. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 6-bis.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6-bis.
(Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo).

1. All'articolo 1, della legge 24 maggio 1967, n. 396, è premesso il seguente:

«Art. 01. - *(Categoria professionale dei biologi).* - La categoria professionale dei biologi di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233».

2. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - *(Vigilanza del Ministro della salute).* - Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi».

3. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente:

«Art. 01. - *(Categoria professionale degli psicologi).* - 1. La categoria professionale degli psicologi di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233».

6-bis. 100. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: Ministero della salute inserire le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,;

7. 100. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. 101. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica;.

8. 100. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 12-bis.

Al comma 1, sostituire le parole: nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie con le seguenti: nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;.

12-bis. 100. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del tavolo tecnico non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.

12-bis. 101. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 13.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: emanati con specifico regolamento fino alla fine del comma con le seguenti: stabiliti con il regolamento di cui al comma 4,.

Conseguentemente al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

13. 100. Il Relatore.
(Approvato)

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
Nuovo testo C. 4274 Governo.

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE APPROVATI DALLA COMMISSIONE
ART. 1.

Al comma 2, lettera o), numero 3), dopo la parola: riassegnati, aggiungere le seguenti: , entro i limiti previsti dalla legislazione vigente,.

1. 105. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso «3-bis, secondo periodo, dopo le parole: trattamento economico, aggiungere la seguente: complessivo.

3. 101. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso «3-ter, dopo le parole: della salute, inserire le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. 102. Il relatore.

ART. 6.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: individuare fino a: nonché promuovere, con le seguenti: prevedere che le Federazioni nazionali raccolgano e aggiornino le norme deontologiche in un codice nazionale vincolante per tutti gli iscritti agli albi, agli elenchi e ai registri professionali, individuando anche le relative responsabilità disciplinari, e promuovano.

6. 203. Il relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. 204. Il relatore.

ART. 13.

Al comma 4, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

13. 101. Il relatore.